

**ACCORDO TERRITORIALE PER LA RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI E LA QUALIFICAZIONE COME APEA DEGLI AMBITI
SOVRACOMUNALI DEL DISTRETTO CERAMICO**

Ai sensi dell'art. 15 della LR n.20/2000 smi e dell'art. 11 alle NA del vigente PTCP
della Provincia di Reggio Emilia

TRA

- la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, C.so Garibaldi, 59, C.F. 00209290352, rappresentata dal Presidente Giammaria Manghi, nato a Parma il 20 aprile 1970, in esecuzione del decreto n. 34 del 24 marzo 2016;

- il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande, piazza Martiri della Libertà n. 1, C.F. e P.IVA 00284720356, rappresentato da Alberto Vaccari, legale rappresentante dell'Ente, nato a Sassuolo MO il 18.12.1969, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Castellarano, con sede in Castellarano, via Roma n.7, P.I. 00718920358 e C.F. 80014590352, rappresentato da Giorgio Zanni, legale rappresentante dell'Ente, nato a Scandiano il 05 Luglio 1988 , che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Rubiera, con sede in Rubiera, via Emilia Est n. 5 , C.F. e P.IVA 00441270352, rappresentato da Emanuele Cavallaro, legale rappresentante dell'Ente, nato a Correggio il 2 novembre 1979, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Scandiano, con sede in Scandiano, Corso Vallisneri n. 6 , C.F. e P.IVA 00441150356, rappresentato da Alessio Mammi, legale rappresentante dell'Ente, nato a Scandiano (RE) il 03 aprile 1980, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.07.2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con deliberazione consiliare n.124 del 17/06/2010 (di seguito PTCP);
- che il Comune di Scandiano ha approvato il nuovo Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazioni consiliari n. 77 del 26/07/2011 e n. 19 del 08/04/2014;
- che il Comune di Rubiera ha adottato il nuovo Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazioni consiliari n. 12 del 08/04/2014 e n. 13 del 08/04/2014;
- che il Comune di Casalgrande ha adottato il nuovo Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazioni consiliari n. 35 del 13/04/2015 e n. 36 del 13/04/2015;
- che il Comune di Castellarano ha adottato il nuovo Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazioni consiliari n. 41 del 23/06/2015 e n. 42 del 23/06/2015;
- che il PTCP individua all'interno dei comuni del Distretto Ceramico, nell'elaborato P3a, due ambiti di *qualificazione produttiva di rilievo sovracomunale consolidati denominati "Salvaterra-Villalunga" in comune di Casalgrande e "Castellarano capoluogo" in Comune di Castellarano*, disciplinati dall'art. 11 delle norme d'attuazione del PTCP;
- che il PSC del Comune di Casalgrande perimetra, nell'elaborato Tav. 1 "Assetto territoriale di progetto", l' "ambito produttivo di rilievo sovracomunale destinato ad APEA" in loc. Salvaterra-Villalunga, disciplinato dall'art.6.12 delle norme d'attuazione del PSC adottato;
- che il PSC del Comune di Castellarano perimetra l'ambito specializzato per attività produttive di Castellarano capoluogo nelle tav. 3.2 e 3.3 "Strategie di progetto", disciplinato dall'art. 37, 44 e 46 delle norme d'attuazione del PSC adottato;
- che il PTCP assume l'obiettivo di trasformare progressivamente il sistema degli insediamenti produttivi verso un sistema ecoefficiente e dispone che eventuali ampliamenti degli ambiti sovracomunali consolidati di Castellarano e Casalgrande devono essere inquadrati nell'ambito di un *progetto di riqualificazione e trasformazione degli insediamenti produttivi esistenti* da definire tramite Accordo territoriale di cui alla lett. a) comma 6, art. 11, di norma senza alcuna ulteriore dilatazione della superficie del territorio urbanizzato ed urbanizzabile alla data di adozione del PTCP, in termini di bilancio complessivo, stante la collocazione entro le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura di cui all'art. 82;
- che l'art 15 della LR n.20/2000 riconosce "l'Accordo territoriale" come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare

obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e che l'art. A-13 sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali Accordi;

- che il PTCP prescrive che gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovracomunale debbano raggiungere la qualifica di Aree Ecologicamente Attrezzate, ai sensi della delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 118 del 2007;

- che l'Allegato 5 alle norme di attuazione del PTCP ("Linee guida per l'elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l'applicazione del Titolo II – Il sistema insediativo") individua i *contenuti minimi* per gli Accordi territoriali;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE

ACCORDO TERRITORIALE

Art. 1. Finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo definisce i contenuti del **progetto di riqualificazione e trasformazione degli insediamenti produttivi del Distretto Ceramico** in attuazione dell'art. 11, comma 5 del PTCP e riguarda, pertanto, il complesso delle aree con destinazione produttiva esistenti o previste nel territorio dei comuni sottoscrittori del presente Accordo, oltre che i due ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale di Casalgrande e Castellarano richiamati nelle premesse, il cui bacino di gravitazione interessa i comuni sottoscrittori del presente accordo.
2. Il progetto di riqualificazione e trasformazione è da intendersi quale definizione di una **politica urbanistica condivisa a livello intercomunale**, per guidare, a partire dall'obiettivo di consumo di suolo "zero", i **processi di rigenerazione e rifunzionalizzazione**, anche minuta, **dei tessuti produttivi del Distretto Ceramico** verso obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali, energetiche e della sicurezza del costruito, di vivibilità e qualità dei luoghi di lavoro, dell'abitare e di socialità nel Distretto, e gli obiettivi di competitività e *smart specialisation* per il tessuto economico.
3. Assunto che il contesto economico internazionale e nazionale, con sempre maggiore convinzione, assume *l'ambiente* come fattore strategico per il suo rilancio, la progressiva qualificazione, come **Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate**, degli ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale di Casalgrande e Castellarano, costituisce il fulcro di tale politica urbanistica.
4. Gli articoli seguenti definiscono rispettivamente gli obiettivi (art. 2) e gli strumenti (art. 3 e 4) di tale politica urbanistica condivisa a livello intercomunale e gli articoli, 5,6,7,8,9 e 10 stabiliscono i requisiti cardine ed il percorso per la

qualificazione come APEA dei due ambiti produttivi sovracomunali individuati dal PTCP e le misure di perequazione territoriale, che saranno implementati e specificati in sede di accordo territoriale attuativo.

5. La Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a mettere in atto le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari ad attuare le scelte previste nel presente Accordo.

Art. 2. Rigenerazione e rifunzionalizzazione dei tessuti produttivi esistenti e consumo di suolo "zero": obiettivi generali

1. Tenuto conto che:

a) il cluster produttivo del Distretto Ceramico è stato tra i primi, a livello mondiale, a maturare una maggiore consapevolezza ambientale cercando di coniugare la tutela dell'ecosistema, della sicurezza e della salute con la crescita economica e la competitività delle aziende insediate (dalle innovazioni di processo finalizzate al riutilizzo degli scarti di fabbricazione e dei reflui di depurazione, al recupero energetico, alla crescente qualificazione ambientale dei prodotti e servizi offerti, ecc.);

b) ai fini della prevenzione e della riduzione integrata dell'inquinamento, sono state implementate politiche pubbliche, anche sperimentali, quali l' EMAS di distretto, il Protocollo per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia;

c) la crisi economico finanziaria avviatasi nel 2008, che ha fortemente colpito in termini economici ed occupazionali il distretto reggiano-modenese, ha acuito i fenomeni di dismissione di edifici e spazi destinati ad attività produttive;

Le Parti concordano nei seguenti **obiettivi generali ai fini della rigenerazione delle aree per insediamenti produttivi** presenti nel Distretto Ceramico:

- anteporre a processi di crescita quantitativa della presenza industriale e di occupazione di nuovo suolo da parte delle attività produttive la riqualificazione dei tessuti esistenti, disincentivando interventi che consumano suolo;

- ridurre od attenuare, nei processi di trasformazione fisica e funzionale, l'impermeabilizzazione dei suoli anche adottando soluzioni quali l'utilizzo dei tetti e pareti verdi;

- favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili sia nei processi produttivi che per assicurare elevate prestazioni energetiche degli edifici produttivi;

- migliorare progressivamente la sicurezza sismica degli edifici produttivi;

- nel complesso favorire la formazione di un ambiente della produzione ad elevate prestazioni ambientali, sicuro e salubre;

- indirizzare l'intervento dei privati anche verso la riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico nelle aree produttive, incrementando qualità, e ove siano presenti carenze, anche le quantità, di dotazioni territoriali;
- superare, ove presente, il divario digitale negli insediamenti produttivi.

2. Le Parti concordano, altresì, nei seguenti **obiettivi generali ai fini della rifunionalizzazione delle aree per insediamenti produttivi** presenti nel Distretto Ceramico:

- indirizzare la rifunionalizzazione delle aree ed immobili produttivi esistenti dismessi prioritariamente per l'insediamento delle attività esistenti che richiedano azioni di delocalizzazione, nonché per nuove attività di produzione di beni e servizi, con attenzione al contenimento degli impatti e delle possibili situazioni di conflitto con aree residenziali o per funzioni "sensibili" limitrofe;
- privilegiare la rifunionalizzazione per l'insediamento di imprese operanti:
 - ✓ nei settori di specializzazione del Distretto
 - ✓ nel settore della green economy
 - ✓ nel network di servizi materiali e immateriali per l'innovazione (hub per start up, incubatori, laboratori di fabbricazione digitale quali fab-lab e markerspace);
 - ✓ nel settore dell'economia della condivisione (spazi per coworking).
- favorire, laddove i processi di rifunionalizzazione hanno orizzonti temporali di medio lungo termine, anche forme di riuso temporaneo degli spazi compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 3. Rigenerazione e rifunionalizzazione dei tessuti produttivi esistenti: strumenti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo precedente, le Parti condividono la necessità di intervenire con una pluralità di strumenti da definire in modo congiunto a partire dalle seguenti linee guida:

a) strumenti urbanistici: adeguare i RUE, coordinare POC e PUA

adeguare i RUE, omogeneizzandone i contenuti, in termini di una idonea disciplina urbanistico-edilizia, coerente con l'art. 2, atta a favorire i processi di rigenerazione dei tessuti produttivi esistenti (qualificazione, ammodernamento e ottimizzazione dell'attività produttiva, riassetto e nuovi insediamenti aziendali), incentivandone la riconversione verso le mutate esigenze del settore economico;

per gli interventi di rifunionalizzazione e trasformazione di aree produttive dismesse più significativi e già previsti dai PSC vigenti o adottati, coordinarne

l'attuazione in sede di POC e di PUA, specie lungo l'asse della pedemontana storica, attraverso opportune forme di collaborazione tra Uffici tecnici;

b) finanziamenti ed incentivi

promuovere, anche in sinergia con gli altri Comuni del Distretto Ceramico, l'Unione Tresinaro-Secchia, le associazioni di categoria, l'università di Modena e Reggio Emilia e gli altri centri della rete regionale alta tecnologia, ecc. azioni coordinate di fundraising ed approntamento di progetti per migliorare le dotazioni territoriali e più in generale lo spazio pubblico delle aree produttive, favorire i processi di rigenerazione e riuso degli immobili dismessi o sottoutilizzati (POR 2014-2020, Agenda digitale, Urbact, etc.)

attivare forme incentivanti dei processi di ristrutturazione, sostituzione edilizia e riutilizzo dei tessuti produttivi quali:

- la riduzione del contributo di costruzione e degli eventuali altri oneri stabiliti dallo strumento urbanistico comunale o nelle competenze dei Comuni, rispetto agli interventi di nuova costruzione che determinano il consumo di suolo, anche in applicazione della Legge 11 novembre 2014 n.164 di conversione con modifiche del DL 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. Sblocca Italia);
- incentivi volumetrici definiti ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. n.20/2000 smi.

c) welfare

sul modello della LR n.14/14, accompagnare la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, con la strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell'aumento della domanda prevedibile. Ad esempio, promuovendo progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi presenti nel Distretto Ceramico, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.

Art. 4. Consumo di suolo, bilancio "zero" e compensazione ecologica preventiva

1. Nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici e loro varianti i comuni si impegnano ad osservare le seguenti direttive in materia di consumo di suolo e compensazione ecologica preventiva.
2. Qualora non sia possibile dare risposta a esigenze di spazi per attività di produzione di beni e servizi attraverso il riuso e recupero dei tessuti esistenti, anche mediante processi di densificazione edilizia, potranno essere motivatamente pianificati ampliamenti che impegnano nuovo suolo agricolo, purché compensati con le modalità di cui al comma 3.

3. Ulteriori previsioni di ampliamento degli ambiti specializzati per attività produttive, od sensi dell' art. 11 (per gli ambiti di Salvaterra-Villalunga e Castellarano Capoluogo) o dell' art. 12 del PTCP (per i restanti ambiti dei territori comunali) e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 11 comma 5, lett. b punti 4.1 e 4.2, che impegnano nuovo suolo agricolo, dovranno essere compensate con le seguenti modalità:
 - in prima istanza individuando una corrispondente superficie (St o Sf) destinata ad insediamenti produttivi o terziari da riclassificare a destinazione agricola (territorio rurale) collocata in uno o più dei quattro comuni sottoscrittori del presente Accordo (o a dotazione territoriale a parco/verde ecologico), ovvero mediante la demolizione ed il ripristino all'uso agricolo (o a dotazione territoriale a parco/verde ecologico) di pari superfici edificate e/o impermeabilizzate anche collocate in territorio rurale;
 - secondariamente, qualora non sia praticabile quanto sopra, mediante l'applicazione della compensazione ecologica preventiva od altre forme di compensazione ambientale stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Le modalità di compensazione di cui al comma 3 potranno essere specificate od integrate in accordo tra le parti, fermo restando il principio di cui al comma 3.
5. Si da atto che il PSC del Comune di Casalgrande adottato e trasmesso alla Provincia a fini dell'approvazione risulta già adeguato al principio di cui al comma 3.
6. Sono, altresì, fatte salve le previsioni dei PSC di Scandiano vigente e Rubiera, adottato e oggetto di riserve secondo quanto disposto con Decreto Pres. N. 24 del 25/02/2015.

Art. 5 Obiettivi di qualificazione ed assetto funzionale degli Ambiti produttivi di livello sovracomunale "Salvaterra-Villalunga" e "Castellarano capoluogo"

1. I Comuni individuano negli ambiti denominati "Salvaterra-Villalunga" e "Castellarano capoluogo" il luogo insediativo principale per lo sviluppo di nuove attività produttive, l'ampliamento e trasferimento di quelle già insediate e per la delocalizzazione di quelle incongrue, in conformità alle previsioni del PTCP con priorità per le imprese da delocalizzare insediate in ambiti di trasformazione individuati dai PSC dei comuni sede degli ambiti produttivi di livello sovracomunale, ciascuno per il rispettivo ambito territoriale; altresì, i Comuni, all'interno dei rispettivi Piani Strutturali Comunali in corso di redazione o attraverso varianti, non potranno prevedere altri nuovi ambiti specializzati per attività produttive, fatte salve le eventuali previsioni di modesti ampliamenti degli ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale se coerenti con l'art. 12 delle Norme di attuazione del PTCP e con quanto stabilito all'art. 4.

2. Le parti convengono sulla quantificazione di un fabbisogno che potrà essere soddisfatto, in una prima fase di attuazione del presente accordo, dall'area individuata dal Comune di Casalgrande nel PSC adottato con deliberazione di consiglio comunale n.35 del 13/04/2015, con la sigla PA1 avente una superficie territoriale pari a 84,5 ettari circa.

3. Ulteriori nuove aree di espansione, anche in ragione di nuove valutazioni sul fabbisogno, potranno essere individuate previo aggiornamento del presente Accordo territoriale. Sono fatte salve le procedure di cui all'Art. A-14 bis e art. 40 della L.R. 20/00, gli accordi di cui all'art. 7 della Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" e le procedure di cui all'art. 8 del DPR 160/2010.

Art. 6 Aree produttive ecologicamente attrezzate nel Distretto Ceramico

1. Le parti concordano con gli obiettivi di qualificare gli Ambiti di Salvaterra-Villalunga e Castellarano-capoluogo dal punto di vista urbanistico ed architettonico, infrastrutturale, ambientale e della dotazione di servizi, nonché di promuovere la loro progressiva trasformazione in Area ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. A-14 della L.R. n.20/2000 smi e della normativa regionale vigente in materia, secondo le modalità ed i criteri definiti nel seguito. Nello specifico dovranno essere adottati particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori:

- a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
- c) smaltimento e recupero rifiuti;
- d) trattamento delle acque reflue;
- e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace;
- f) prevenzione, controllo e gestione delle sostanze pericolose;
- g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

2. Oltre ai requisiti qualitativi richiesti per l'APEA, gli Ambiti dovranno caratterizzarsi particolarmente dal punto di vista paesaggistico ed ecologico, attraverso la realizzazione di fasce verdi (lato fiume), anche boscate, sia per qualificarne l'inserimento paesaggistico nel territorio rurale dell'alta pianura, sia per riconnettere segmenti della rete ecologica provinciale-comunale, sia per fornire adeguata mitigazione nei confronti degli abitati.

Art. 7 Soggetto Gestore

1. Le Parti si impegnano a definire, mediante Accordo territoriale attuativo, le modalità di individuazione dei Soggetti responsabili della Gestione delle APEA così

come disposto dall'Allegato 5 delle Norme di Attuazione del PTCP. Potranno essere identificati anche soggetti distinti per i due ambiti.

2. Il Comitato di indirizzo (di cui al successivo art. 8) potrà, inizialmente, affidare al Soggetto Responsabile la gestione delle sole porzioni di nuovo insediamento e, successivamente, previo coinvolgimento delle imprese già insediate la gestione anche delle aree esistenti o di altre aree produttive esistenti nei Comuni appartenenti al Distretto Ceramico interessate a percorsi di trasformazione in APEA.

2. Al Soggetto gestore è affidata:

- la redazione dell'Analisi Ambientale secondo gli indirizzi che saranno stabiliti dal Comitato di cui all'art. 8 del presente Accordo;
- l'elaborazione del Programma Ambientale secondo gli indirizzi che saranno stabiliti dal Comitato di cui all'art. 8 del presente Accordo;
- il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'ambito secondo quanto indicato nel Programma Ambientale.

3. Al Soggetto gestore sono altresì affidate le azioni relative:

- alla organizzazione e alla gestione delle reti tecnologiche, dei servizi e delle attrezzature in dotazione dell'Ambito anche mediante convenzioni e accordi specifici con altri Enti; relativamente alle reti ed ai servizi rientranti nel Servizio Pubblico Locale resta ferma la individuazione dei soggetti ai quali è affidata la gestione del servizio o dell'infrastruttura, nelle forme previste dal D.Lgs n.267/2000 smi;
- alla promozione di attività di marketing territoriale e di sviluppo economico;
- al controllo delle performances delle dotazioni territoriali ed ambientali dell'Area Ecologicamente Attrezzata;
- allo sviluppo degli obiettivi di gestione ambientale delle aziende presenti nell'ambito, facendosi carico di ricercare possibili fonti di finanziamento e possibili partner per promuovere l'adesione alle forme di certificazione ambientale delle singole imprese insediate, con programmi mirati di informazione, sensibilizzazione e assistenza;
- alla promozione di azioni per favorire il riuso degli immobili produttivi dismessi o sottoutilizzati, coerenti con l'art. 2 del presente Accordo.

Art. 8 Comitato di indirizzo

1. Ai sensi della DCR n.118/2007, con il presente Accordo, viene costituito un Comitato di indirizzo, quale sede in cui far convergere i diversi interessi pubblici (in sede di prima costituzione) e privati, direttamente coinvolti nella realizzazione e gestione delle APEA e assicurare con continuità lo svolgimento della funzione di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle APEA stesse, per tutto l'arco di tempo necessario alla pianificazione, realizzazione e consolidamento delle gestione stesse.

2. Il Comitato garantirà altresì la vigilanza sull'attuazione del complessivo progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione del sistema degli insediamenti produttivi del Distretto Ceramico e fungerà pertanto da organo di indirizzo, potendo apportare modifiche ed aggiornamenti al presente Accordo e di monitoraggio.

3. La composizione del Comitato di indirizzo è tale da garantire che il Comitato stesso possieda una differente soggettività giuridica rispetto al Soggetto gestore di cui al precedente articolo 7.

3. Esso è costituito da un collegio composto da un rappresentante di ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo e svolge le seguenti funzioni:

- opera le attività di indirizzo e di vigilanza e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 precedenti;

- approva il Programma Ambientale ed esamina i rapporti periodici trasmessi dal Soggetto gestore relativi all'attività di verifica del Programma stesso, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi/target ivi prefissati. Nel caso rilevi comportamenti non conformi, può decidere la revisione del Programma ambientale, o l'assunzione di azioni correttive, fino alla risoluzione del rapporto con il Soggetto gestore;

4. Le decisioni del Comitato di indirizzo sono assunte all'unanimità.

5. Il Comitato si impegna ad assicurare anche la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

6. Il Comitato di indirizzo non prevede costi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

7. La nomina dei referenti potrà avvenire tramite scambio di lettere tra gli Enti firmatari.

8. Il presidente della Provincia o suo delegato assume il ruolo di presidenza del Comitato.

Art. 9 Misure di perequazione territoriale

1. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. n.20/2000 smi, sia ai fini dell'equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari.

A tal fine deliberano di dotarsi, con tempi e modalità che saranno definiti nell'accordo territoriale attuativo, di un apposito "Fondo di compensazione" (di seguito denominato "Fondo"), alla cui gestione parteciperanno i Comuni sottoscrittenti il presente Accordo e di un relativo Regolamento.

2. Saranno conferite al Fondo, nella forma e nei modi che saranno stabiliti nell'apposito Regolamento:

- a) il contributo di costruzione di cui all'art.29 della L.R. n.15/2013 smi, per titoli edificatori relativi ai nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari che si realizzeranno negli ambiti produttivi sovracomunali in oggetto;
- b) l'ICI/IMU derivanti dai nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari che si realizzeranno negli ambiti produttivi sovracomunali in oggetto;
- c) ulteriori risorse che le parti decideranno di convogliare al Fondo anche derivanti da altri Enti ovvero da soggetti terzi (finanziamenti, ecc.).

L'entità percentuale delle risorse di cui sopra e le eventuali ulteriori risorse, anche connesse a possibili estensioni della fonte territoriale del gettito, che convoglieranno nel Fondo, saranno definite in sede di accordo territoriale attuativo.

3. La destinazione finale delle risorse sarà stabilita dagli organi di gestione del Fondo secondo una programmazione temporale, in primo luogo per il finanziamento delle opere, infrastrutture e servizi per la qualificazione delle APEA in oggetto, in particolare quelle previste nei POC, nei PUA ed eventualmente nel Programma Ambientale delle APEA e, in secondo luogo, per il finanziamento di opere, infrastrutture e servizi di interesse generale dei Comuni coinvolti.

4. Le risorse del Fondo potranno anche essere utilizzate per il finanziamento di opere e servizi di interesse dei singoli Comuni, secondo ripartizioni concordate fra i Comuni stessi che saranno definite dal Regolamento del Fondo.

Art. 10 Rapporto tra Accordo territoriale e Piano Strutturale Comunale

1. I contenuti del presente Accordo Territoriale integrano quelli del PSC del Comune di Casalgrande e del PSC del Comune di Castellarano, attualmente in fase di approvazione, per quanto incidente sulla disciplina del piano.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della l. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

I soggetti sottoscrittori:

Per la Provincia di Reggio Emilia:

f.to il Presidente Giammaria Manghi

Per il Comune di Casalgrande:

f.to il Sindaco Alberto Vaccari

Per il Comune di Castellarano:

f.to il Sindaco Giorgio Zanni

Per il Comune di Rubiera:

f.to il Sindaco Emanuele Cavallaro

Per il Comune di Scandiano:

f.to il Sindaco Alessio Mammi